



CONFSAIUNSAINTERNO
Coordinamento Nazionale
Ministero Interno



ORGOGLIOSI DI ESSERE AUTONOMI

Roma, 08 gennaio 2024

n.03/2024

Dopo le innumerevoli iniziative giudiziarie continua l'impegno dell'UNSA per il superamento degli attuali assurdi tempi nell'erogazione del TFS/TFR



FEDERAZIONE CONFSAI-UNSA
Segreteria Generale



Confederazione Generale
dei Sindacati Autonomi
dei Lavoratori

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsai.it info@confisal-unsai.it

Prot. n. 2/2024

Roma, 08 gennaio 2024

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma - Italia
presidente@pec.governo.it

e.p.c.

Al Presidente della Camera
camera_protcentrale@certcamera.it

Al Presidente del Senato
amministrazione@pec.senato.it

Oggetto: sollecito intervento normativo in materia di erogazione TFR/TFS nel Pubblico Impiego.

A seguito di istanza incidentale per la declaratoria di illegittimità costituzionale di legge avanzata dalla CONFSAI-UNSA dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma in funzione del giudice del Lavoro, la Corte Costituzionale con sentenza n. 159/2019 del 03.07.2019 evidenziava l'urgenza di segnalare al Parlamento l'improrogabile necessità di ridefinire una disciplina in subiecta materia, vista l'inidoneità dell'attuale quadro normativo a tutelare "La garanzia costituzionale della giusta retribuzione, che si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione".



COORDINAMENTO NAZIONALE Ministero Interno



ORGOGLIOSI DI ESSERE AUTONOMI

Ed invero, la Corte ha evidenziato in modo inequivocabile come le disposizioni di cui all'art. 3 c. 2 D.L. 79/1997 come convertito e art. 12 c. 7 D.L. 78/2010 così come convertito, si pongano in aperto contrasto con i diritti dei lavoratori pubblici in violazione dell'art. 36 Cost., in quanto, sebbene **introdotte per fare fronte ad una crisi temporanea e contingente, hanno acquisito oramai carattere strutturale, perdendo in tal modo l'originaria funzione della *ratio legis*.**

Successivamente, all'esito di un giudizio cui interveniva *ad adiuvandum* la succitata Organizzazione Sindacale, con la più recente pronuncia (sentenza n. 130/2023), il Giudice delle Leggi **stigmatizzava il mancato intervento di riforma normativa**, non potendo ritenersi il D.L. n. 4/2019 art. 23 e la Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS n. 219 del 09.11.2022 idonei al superamento del *vulnus* costituzionale rilevato in sede di accertamento presso la nominata Corte; i citati interventi, infatti, ben lungi dall'eradicare il vizio costituzionale della norma di riferimento, riconoscono all'avente diritto la sola possibilità di conseguire immediatamente quanto dovuto mediante strumenti finanziari aventi carattere oneroso.

Nel contempo, la medesima Corte Costituzionale nella citata pronuncia (sentenza n. 130/2023) dichiara in modo ancor più grave "**che non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati nella...pronuncia**".

Tanto premesso, alla luce di quanto sopra e nel dovuto rispetto dei principi costituzionali così come espressi nelle pronunce della Corte, si invita formalmente e con la massima urgenza all'indifferibile intervento normativo finalizzato alla correzione della norma di cui è materia.

Distinti saluti.



Il Segretario Generale
Massimo Battaglia